

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 31

Adunanza 16 luglio 2002

OGGETTO: CENTRO PER IL DEPOSITO PRELIMINARE E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON.
PROPONENTE: AUGUSTA TRASPORTI S.R.L.
COMUNE: CANDIOLO (TO) LOC. PIGNERE.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED AUTORIZZAZIONI COORDINATE.

Protocollo: 929-158147/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

Premesso che:

- in data 03/01/2002 la società Augusta Trasporti S.r.l., con sede legale in Candiolo (TO), Strada delle Pignere n. 3, C.F. e P. I.V.A. n. 02735480010, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. T0058227M ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto denominato: "Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non", da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO).
- in data 03/01/2002 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "Il Giornale" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;

- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 30/01/2002;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 -"Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/1997";
- la fase di verifica, a cui è stato precedentemente sottoposto il progetto ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 40/98, si è conclusa con il provvedimento di assoggettamento alla fase di valutazione (D.D. n. 41-180409/2001);
- per il progetto in esame la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe e deve quindi essere coordinata, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge regionale, con i seguenti procedimenti autorizzatori previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.:
 - procedura di cui all'art. 27 - approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
 - procedura di cui all'art. 28 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 14/02/2002 e 16/05/2002 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- in data 19/03/2002, con nota n. 63215/2002, il Servizio V.I.A., a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 14/02/2002, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione è pervenuta a questa Amministrazione in data 18/04/2002;
- il termine ultimo per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, a norma dell'art. 12, comma 6, della L.R. 40/98, è il 17/07/2002;
- durante l'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98.

Rilevato che:

- Il sito prescelto per la realizzazione del progetto in esame si trova all'interno della proprietà della Ambrogio Trasporti S.p.a., che controlla il 75% della Augusta Trasporti S.r.l., operante nel settore ambientale all'interno del gruppo tedesco C.C.R. ed è localizzato sul territorio comunale di Candiolo, in località Pignere.
- La proprietà della Ambrogio Trasporti occupa l'area adiacente la ferrovia Torino-Pinerolo ed è ubicata in parte nel Comune di Vinovo, tra via Kennedy e strada delle Pignere ed in parte nel Comune di Candiolo, tra strada delle Pignere ed il Canale del Molino. La proprietà della Ambrogio Trasporti è composta, allo stato attuale, da un piazzale nel cui ambito si trovano n. 2 palazzine uffici, n. 1 guardiola di ingresso (Vinovo) e n. 1 palazzina, n. 1 capannone di circa 10.000 m² di estensione e 12 m di altezza (Candiolo). L'unità produttiva è attualmente adibita a Terminal di stoccaggio e smistamento intermodale strada/ferrovia.
- L'Augusta Trasporti fornisce attualmente alla società Ambrogio Trasporti il servizio di trazione del parco mezzi che fa riferimento al terminal di Vinovo-Candiolo; l'obiettivo del progetto in esame è quello di attrezzare parte dell'attuale zona di stoccaggio merci come centro di stoccaggio e deposito di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (di seguito denominato "centro"). L'area in questione farà quindi parte dell'attuale magazzino merci della società Ambrogio Trasporti, compresa fra i limiti della fascia di rispetto ferroviaria e quella del Piano Regolatore verso la zona abitata.

- Le attività previste in progetto, svolte dalla società Augusta Trasporti S.r.l. saranno le seguenti:
 - .. prima fase di microraccolta presso il produttore di rifiuti di piccoli quantitativi, in contenitori di piccola volumetria, con mezzi di portata e dimensioni limitate;
 - .. fase intermedia di stoccaggio del materiale negli stessi contenitori o accorpamento in contenitori maggiori (container, big bag, ecc.) e attività collegate;
 - .. fase di logistica secondaria mediante trasporto con bilici.
- Ai sensi del D. Lgs. 22/97 e s.m.i., l'attività in progetto si configura come:
 - .. R 13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - [Allegato C, D. Lgs. 22/97 e s.m.i.: Operazioni di recupero]
 - .. D 15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - [Allegato B, D. Lgs. 22/97 e s.m.i.: Operazioni di smaltimento]
- Attualmente, la società Augusta Trasporti S.r.l. opera in regime di procedura semplificata ex art. 33 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i., utilizzando il sito in questione ed altre aree dello stabilimento, per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi. Il progetto in esame prevede lo stoccaggio di parte dei rifiuti ricompresi nell'attività di comunicazione e a questi aggiunge altre tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- Il progetto prevede di attrezzare parte della attuale zona di stoccaggio merci, parte del capannone di 10.000 m² e parte dell'area esterna, come centro di stoccaggio e deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, occupando una superficie complessiva pari a 1100 m², di cui 330 m² coperti e 770 m² scoperti.
- La superficie scoperta è destinata alle seguenti attività:
 - movimentazione mezzi;
 - stoccaggio Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSNP) esclusivamente in container;
 - travaso Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSP) mai con stoccaggio a terra.
- La superficie coperta verrà destinata alle seguenti attività:
 - stoccaggio RSNP ed RSP;
 - carico/scarico RSP;
- La separazione dell'attività di stoccaggio rifiuti dalle attività di stoccaggio merci, all'interno del capannone, verrà assicurata dalla realizzazione di un muro tagliafuoco REI 120.
- Le operazioni previste sui rifiuti sono le seguenti:
 - movimentazione mediante trans-pallet o carrello elevatore;
 - travaso in contenitori più grandi (solo per RSNP), ma senza stoccaggio in cumuli;
 - messa in sicurezza degli accumulatori al Pb;
 - riduzione volumetrica mediante pressa manuale operante in modo discontinuo di carta, plastica, legno, pneumatici;
 - cernita manuale (solo in presenza di frazioni estranee dovute a non corretta suddivisione da parte del produttore).
- Il bacino di utenza sarà principalmente costituito da produttori di rifiuti speciali delle province di Torino, Asti, Cuneo (settore automobilistico, informatico, commerciale grande distribuzione, cantieri).
- La scelta dell'area è stata effettuata in funzione della presenza di vincoli sulle altre porzioni della proprietà Ambrogio Trasporti e di alcune esigenze operative quali la vicinanza con il magazzino Ambrogio Trasporti che consente l'impiego degli stessi mezzi e con gli uffici Augusta per l'assistenza tecnica, la possibilità di utilizzare la rete antincendio Ambrogio Trasporti, la posizione defilata rispetto all'attività di gestione delle merci ed alla posizione sopraelevata rispetto al piano campagna.
- La scelta dell'area all'interno dello stabilimento complessivo è stata inoltre motivata dalla società proponente considerando la necessità di dover proseguire con l'attività di trasporto merci nelle aree servite dai binari ferroviari interni al piazzale.

Considerato che:

- Per il progetto in oggetto la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe, e deve quindi essere coordinata con la procedura di cui all'art. 27 e 28, D.Lgs. 22/97 e s.m.i..
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" ed inoltre "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale".
- Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Candiolo.
- L'effettivo esercizio dell'impianto denominato: "*Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non*", da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie come previsto dalla lettera h) del primo comma dell'art. 28, comma 5, del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. a favore della Provincia di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000; l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato, è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- Non sono giunte osservazioni da parte del pubblico nell'ambito del procedimento.
- Il proponente ha formalizzato l'intenzione di rinunciare all'esercizio dell'attività attualmente svolta in regime di comunicazione.
- L'azienda è iscritta all'Albo Gestori Rifiuti nelle classi 4 e 5 (trasporto RSP e RSNP) ed alcuni mezzi della società sono conformi alla normativa ADR.

Considerato inoltre che: sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto, trasmessa alla Giunta Provinciale con nota prot. 157851 del 11/07/2002 (**Allegato B**). Dalla sopra citata relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista della pianificazione territoriale e dei vincoli:

- Non emergono elementi in contrasto con il P.T.C. poiché l'area di interesse ricade nell'ambito dell'urbanizzato del Comune di Candiolo, in zona a destinazione produttiva.
- Non sono presenti in prossimità dell'impianto corsi d'acqua soggetti a tutela idraulica: il sito ricade all'esterno delle fasce di protezione fluviale ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
- L'area in esame non è soggetta a Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89.
- L'area in esame non è soggetta a vincoli ambientali-paesaggistici ex D.Lgs 490/99.
- La zona ricade esternamente alla fascia "C" di esondazione per piene catastrofiche (P.S.F.F. - Autorità di Bacino del Fiume Po).
- Sono da ritenersi assolute le distanze di rispetto relativamente alle opere di captazione idropotabile destinate al consumo umano.
- L'area interessata dal progetto non è interessata da vincoli di carattere militare, sismico, archeologico o altro.
- Il sito insiste in una zona destinata dal P.R.G.C. del Comune di CANDIOLO ad uso produttivo tipo II, per la quale prescrive il divieto di *insediamento di industrie e depositi pericolosi e nocivi di qualsiasi genere o natura* (art. 21, comma 5 del PRGC).
- La nuova attività rientra tra le industrie insalubri di prima classe, in quanto incluso nell'elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994 ed è pertanto soggetta agli specifici obblighi normativi.

Dal punto di vista progettuale:

- L'accesso avverrà unicamente dalla Strada delle Pignere ed il vicolo S. Agnese verrà riservato unicamente al personale.
- I mezzi dell'Augusta Trasporti in andata seguono un percorso in sovrapposizione con i mezzi dell'Ambrogio Trasporti ma con nessun altro mezzo di terzi ed il percorso comunque consente di evitare il passaggio sul lato più vicino ad area residenziale.
- In risposta alla richiesta di fornire documentazione integrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 è stato trasmesso quanto richiesto mancando tuttavia ancora uno specifico piano di dismissione dell'impianto.
- Per quanto riguarda la struttura del capannone in relazione alla presenza di insediamenti abitativi prossimi alla zona in questione si ritiene necessario un tamponamento completo del capannone sul lato prospiciente le abitazioni.
- La superficie verrà completamente impermeabilizzata con pavimentazione in calcestruzzo additivato con impermeabilizzante e dotata di griglia centrale di collettamento al pozzetto che verrà realizzato a tenuta stagna, impermeabilizzato e non collegato alla rete di captazione.
- Nell'area coperta, quale ulteriore elemento di cautela in relazione a possibili sversamenti, è stata progettata una cisternetta per lo svuotamento rapido del pozzetto interno di emergenza, avente volumetria pari a quella del contenitore maggiore.
- Si rilevano alcune inesattezze e approssimazioni in relazione ai codici dei rispettivi rifiuti trattati:
 - nella tabella riassuntiva fornita con le integrazioni richieste, un codice CER risulta non aggiornato rispetto alla normativa vigente (vetro - CER 10 11 02);
 - per quanto riguarda il codice CER 16 05 05 richiesto per ritirare le bombolette vuote si ritiene che il codice 15 01 11* richiesto individui meglio la citata tipologia di rifiuto: a tal proposito si precisa che nella ricodifica della Direttiva Ministeriale del 09/04/02 viene riportato il codice CER 16 05 05 unicamente per la gestione dei codici per i soggetti già autorizzati;
 - il codice CER 16 01 22 verrà inserito solo nella categoria merceologica "plastica" in assenza di differenti e sufficienti informazioni;
 - per quanto riguarda il codice 15 01 10*, richiesto dal proponente per identificare anche le vernici solide, si ritengono adatti i codici già autorizzati per le vernici vere e proprie (08 01 11* e 08 01 19*, 08 01 12 e 08 01 20);
 - relativamente ai codici CER 18 01 01 e 18 01 09 richiesti dal proponente per ritirare i farmaci, si ritiene che gli stessi non possano essere autorizzati in quanto, essendo categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento secondo quanto stabilito dall'art. 14 c. 1 del D.M. n. 219/2000;
 - per quanto riguarda infine la richiesta di stoccare anche gli oli usati e le emulsioni oleose ritirati da terzi (codici CER 13 07 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 05 07*), tali tipologie di rifiuti non possono essere autorizzate in quanto la normativa di riferimento (D.Lgs. 95/1992 e D.M. 392/1996) prevede che lo stoccaggio non possa avvenire in recipienti mobili ma in serbatoi fissi conformi all'allegato C del D.M. 392/1996.
- Sono stati forniti i quantitativi annui movimentati e la capacità massima di deposito ma mancano le volumetrie dei rifiuti stoccabili ed i calcoli di quantificazione effettuati.

Dal punto di vista ambientale:

- L'area di progetto è molto prossima alle prime case del centro abitato di Candiolo: l'immediata vicinanza alle abitazioni necessita di attenzione verso gli effetti sulle stesse correlate all'inquinamento atmosferico ed agli odori, al rumore, all'inquinamento idrico ed all'impatto visivo. Le cautele adottate a livello del progetto e le ulteriori prescrizioni

escludono effetti significativi. L'area è altresì prossima al parco naturale di Stupinigi ma, considerato l'interposizione della ferrovia Torino-Pinerolo sul lato Nord Ovest e la natura dell'intervento si ritiene non siano evidenziabili interferenze.

- Il deposito non insiste direttamente su arterie provinciali e si ritiene che la localizzazione all'interno di un'area già individuata ed attiva nel campo dei trasporti non determini problemi di traffico od innesti sulla viabilità. I veicoli in transito sono stati quantificati in numero di 6 al giorno, in aggiunta a quelli attuali, pertanto tale carico di traffico non crea problemi alla viabilità esistente.
- Non si evidenziano utilizzi significativi di risorse naturali.
- Per quanto riguarda le considerazioni sull'esondabilità della Gora del Molino l'area in esame è stata interessata unicamente da fenomeni di ristagno di acqua sul piazzale a causa sia delle caratteristiche morfologiche sia della presenza di un terreno poco permeabile. La risistemazione del piazzale dovrebbe pertanto essere finalizzata anche ad evitare ulteriori fenomeni di ristagno d'acqua, garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche verso la specifica rete di raccolta. Questi problemi si considerano risolti poiché sono state definite delle pendenze che consentono lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia.
- E' stata verificata la fattibilità di un allacciamento alle rete fognaria, sia per gli scarichi civili provenienti da uffici e servizi dell'intera area sia per le acque provenienti dalla vasca di raccolta di prima pioggia, quale condizione di ulteriore cautela per evitare i rischi connessi all'inquinamento della rete delle acque superficiali, tenendo conto dell'uso irriguo del corpo idrico ricettore.
- In progetto è prevista la chiusura dei pozzetti e la predisposizione della rete di raccolta e collettamento delle acque meteoriche che verranno inviate nella rete fognaria comunale previo trattamento nella vasca di raccolta dell'acqua di prima pioggia che verrà comunque mantenuta.
- Le modalità gestionali della vasca di raccolta delle acque meteoriche, previste dal proponente, escludono la possibilità che si verificano sversamenti in grado di interferire con situazioni di particolare rischio per le acque superficiali.
- In relazione al divieto di costruire serbatoi interrati previsto dal P.R.G.C. si ritiene risolutiva l'ipotesi di costruire la cisterna di emergenza fuori terra, rispetto al pozzetto di raccolta degli sversamenti per l'area interna e che tale soluzione non sia in conflitto con il P.R.G.C. ma rappresenti un elemento di ulteriore cautela ambientale.
- In riferimento al clima acustico, dai dati A.R.P.A. (monitoraggio eseguito in continuo dal 13.03.02 al 20.03.02) si rileva che il clima acustico osservato sia compatibile con l'attuale destinazione d'uso del territorio. In funzione di una futura zonizzazione acustica i livelli attuali sono inoltre in linea con la classe acustica II di appartenenza (vedasi relazione tecnica di misura predisposta dall'A.R.P.A. in data 15/05/2002 ns. prot. n. 144334/2002) e non si rilevano superamenti del limite differenziale. Dal momento che l'attività prevista in progetto non comporterà sostanziali variazioni rispetto alla situazione attuale si ritiene compatibile il progetto.
- Come condizione cautelativa sarà necessaria una campagna di monitoraggio del rumore ad attività avviata con lo scopo di verificare che il limite differenziale non venga superato anche nelle ore più critiche della giornata in cui solitamente il rumore di fondo è molto basso e durante le quali, se si procedesse con lavorazioni o con movimentazioni di mezzi, si incorrerebbe in tale rischio.
- Per il raggiungimento dei limiti di legge sembra pertanto non essere necessario costruire un vero e proprio muro fonoassorbente mentre sarebbe più opportuno un intervento verde in grado di contribuire all'abbattimento acustico ma anche di migliorare la qualità paesaggistica dell'area, affiancando il processo di riqualificazione già in fase di realizzo da parte del Comune.
- Il muro fonoassorbente potrà essere realizzato in un secondo tempo nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di successivi accertamenti che individuassero il superamento dei livelli limite.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- non si sono riscontrati elementi tali da indurre a poter considerare che l'inserimento di questo nuovo impianto possa in qualche modo aggravare in maniera sostanziale, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area anche in relazione al fatto che il nuovo impianto si inserisce in un contesto già notevolmente modificato dagli interventi preesistenti;
- in relazione alla scelta localizzativa nell'ambito dell'intera proprietà della società Ambrogio Trasporti essa è da ritenersi positiva per svariate ragioni tra le quali la possibilità di sfruttare un tragitto dei mezzi sufficientemente distante dalle aree residenziali, di occupare una porzione di stabilimento con minori possibilità di interferenze con la gestione intermodale delle merci e con le aree tutelate da specifiche fasce di rispetto e di ricadere su di un'area sopraelevata di circa 1.5 m dalla quota media del p.c.;
- in relazione al divieto di costruire serbatoi interrati si ritiene risolutiva la soluzione prescelta di costruire la cisterna di emergenza fuori terra, rispetto al pozzetto di raccolta, poiché non è in conflitto con il P.R.G.C. e rappresenta un elemento di ulteriore cautela ambientale;
- sono da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dalla società proponente finalizzate ad una corretta gestione della vasca di raccolta dell'acqua di prima pioggia e di gestione delle emergenze;
- l'impegno del proponente ad intraprendere l'iter di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato in conformità alle normative volontarie UNI EN ISO 14001 si ritiene una scelta condivisibile in quanto stimolo al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- in relazione alla presenza del vincolo di divieto di *insediamento di industrie e depositi pericolosi e nocivi di qualsiasi genere o natura* occorre disporre una variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- in data 11/07/2002 è pervenuto alla Provincia una Deliberazione della Giunta Comunale di Candiolo (D.G.C. n. 99 del 08/07/2002) che esprime parere non favorevole sulla variante urbanistica, prendendo atto nel contempo delle disposizioni dell'art. 27 comma 5 sopra richiamato e pertanto della competenza del soggetto titolare dell'autorizzazione al progetto di disporre la variante; la norma del piano dispone evidentemente cautele nei confronti dell'insediamento di attività che possono essere fonte di inquinamento in quanto nocive e non controllate. Si ritiene invece che la stessa possa essere superata senza pregiudicare o diminuire il livello di attenzione voluto dal P.R.G.C. con riferimento al progetto in esame viste le limitate attività previste, le cautele progettuali considerate e le prescrizioni disposte con il presente provvedimento;
- dal momento che l'attività prevista in progetto non comporterà sostanziali variazioni rispetto alla situazione attuale si ritiene accettabile l'impatto acustico post operam che verrà comunque da subito attenuato con l'installazione di un'adeguata barriera verde e successivamente monitorato al fine di prevedere anche ulteriori interventi di mitigazione;
- l'effettiva possibilità di allacciarsi alla rete fognaria del Comune di Candiolo evitando così lo scarico nella Gora del Molino è una valida condizione di ulteriore cautela per evitare i rischi connessi all'inquinamento della rete delle acque superficiali, tenendo conto dell'uso irriguo del corpo idrico ricettore;
- le prescrizioni di carattere progettuale e gestionale si ritengono inoltre sufficienti a mitigare l'impatto ambientale ed a garantire la sicurezza del progetto presentato.
- per i motivi sopra citati il progetto in esame si può considerare compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni riportate per il monitoraggio e la mitigazione degli impatti;

- il progetto può conseguentemente approvato ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute negli **Allegati D, E ed F** ed al rispetto di tutte le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti contenute nell'**Allegato C** alla presente deliberazione, che si riassumono di seguito:
 - l'attività di stoccaggio dei rifiuti presso il centro in oggetto è condizionata al **rispetto integrale di tutte le prescrizioni emanate dalla Provincia di Torino**;
 - per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di **igiene e salute pubblica** nonché di sicurezza e **prevenzione negli ambienti lavorativi** e di **sicurezza dei cantieri**;
 - la **gestione della viabilità interna, delle principali attività lavorative non ancora documentate e dell'accesso dei mezzi all'impianto** dovranno essere procedurizzate e periodicamente aggiornate da azioni correttive e preventive finalizzate a garantire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, di sicurezza e di tutela delle abitazioni limitrofe all'impianto, con grande attenzione verso gli effetti sulle stesse correlate all'inquinamento atmosferico, agli odori ed al rumore;
 - l'**accesso dei mezzi all'impianto** dovrà avvenire esclusivamente dalla Strada delle Pignere;
 - **i cassoni esterni** che contengono carta, cartone e pneumatici devono essere sempre mantenuti **chiusi**;
 - dovrà essere effettuato un **monitoraggio acustico**, con misurazioni in fase di realizzazione ed in fase di esercizio, relativamente ai ricettori individuati, con utilizzo di tecniche di misura secondo le modalità descritte dal D.P.C.M. del 16 marzo 1998. Nel caso si verificassero superamenti dei limiti sonori previsti, dovranno essere realizzati tutti gli opportuni interventi di bonifica quali la realizzazione del muro fonoassorbente;
 - occorre realizzare un **tamponamento** che completi la chiusura del terzo lato del capannone;
 - dovranno essere realizzati dei **bassi cordoli di altezza minima pari a 10 cm** al fine di assicurare una separazione dei rifiuti all'interno del capannone in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche;
 - **occorre effettuare con cadenza** annuale l'analisi delle acque prelevate dal pozzetto della vasca di prima pioggia e dal pozzetto a tenuta interno al fine di monitorare, mediante analisi chimiche, gli scarichi o gli eventuali sversamenti dell'impianto; i risultati dovranno essere trasmessi all'A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Torino ed alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche entro **20 giorni** dalla loro effettuazione;
 - la movimentazione di **carico/scarico di RSP**, in particolar modo liquidi, dovrà avvenire esclusivamente all'**interno del capannone**.
 - è fatto assoluto **divieto di abbruciamento di qualsiasi tipologia di rifiuto** anche se prodotto dall'attività dell'impianto.
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento del 8 settembre 1998 n. 413-109805, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;

- la L.R. 59/95 con la quale la Regione, all'art. 28, ha delegato alle Provincie la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento; tale delega è tuttora vigente in base all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 22/97;
- il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.;
- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti;
- il D.Lgs. 95/1992;
- il D.M. 392/1996;
- la Direttiva Ministeriale del 9 aprile 2002;
- il D.M. n. 219/2000;
- la D.G.R. N. 20-192 del 12 giugno 2000

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. N. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza del 03/01/2002 e successive integrazioni, denominato: "*Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non*", da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), **allegato alla presente deliberazione** quale **Allegato A** di cui costituisce parte integrante, presentato dalla società Augusta Trasporti S.r.l., con sede legale in Candiolo (TO), Strada delle Pignere n. 3, C.F. e P. I.V.A. n. 02735480010, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. T0058227M. Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'**Allegato C**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni
 - a) approvazione del progetto di cui all'**Allegato A** sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione di un "*Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non*", da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), relativamente ai codici CER dei rifiuti conferibili che sono stati identificati nella tabella 1 dell'**Allegato D** e

secondo le modalità di stoccaggio di cui all'**Allegato E**, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l'area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), dando altresì atto che l'approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Candiolo, che richiederà un adeguamento delle tavole e delle norme di Piano per cui dovrà essere stralciata l'area in questione, individuata allo stato attuale con la lettera II ed identificata con una nuova area II* per la quale escludere il divieto di *insediamento di industrie e depositi pericolosi e nocivi di qualsiasi genere o natura* di cui all'art. 21 , comma 5 del P.R.G.C.) di Candiolo e consentire pertanto l'insediamento di impianti autorizzati che trattano rifiuti pericolosi; per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Candiolo.
- c) autorizzazione **per anni cinque**, a decorrere **dalla data del presente provvedimento**, del progetto di cui all'**Allegato A** sopra richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione di un "*Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non*", da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni tecniche e gestionali riportate nell'**Allegato F**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di disporre che, entro il termine di **60 giorni dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato**, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee **garanzie finanziarie** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000; l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 5) di disporre inoltre che:
- a) entro il termine di **60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:
- un **progetto esecutivo di barriera verde** che comprenda tipi di piante (ad esempio sempreverdi), età, densità, gestione e cura delle medesime nel tempo, qualità estetiche e fonoassorbenti, rapidità con cui si stima cresceranno ed idonei elaborati di progetto rappresentativi delle loro caratteristiche tecniche ed estetiche;
 - il **calendario previsto per il monitoraggio acustico** (i risultati dello stesso dovranno essere trasmessi alla Provincia entro **20 giorni** dalla loro effettuazione);
 - le **specifiche tecniche della vasca di prima pioggia** nonché le modalità operative di gestione della stessa;
 - un **progetto esecutivo del tamponamento del terzo lato** del capannone;
 - un **progetto esecutivo dei bassi cordoli** al fine di assicurare una separazione dei rifiuti all'interno del capannone in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche nonché una rappresentazione planimetrica degli stessi;
 - un **piano di dismissione dell'impianto** relativo alla cessazione delle attività di stoccaggio rifiuti;

in ogni caso l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata all'approvazione dei suddetti elaborati;

- b) prima dell'avvio dell'esercizio la società proponente provveda ad effettuare quanto segue:
- le procedure di **gestione della viabilità interna, delle principali attività lavorative non ancora documentate e dell'accesso dei mezzi all'impianto** dovranno essere trasmesse all'A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Torino ed alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche almeno **15 giorni** prima dell'avvio dell'esercizio;
 - dovranno essere specificate le **volumetrie dei rifiuti stoccabili**, esplicitando i **calcoli di quantificazione** effettuati che dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche almeno **30 giorni** prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto;
 - dovrà essere data **comunicazione** all'A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Torino ed alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche sulla **data di inizio dell'attività** almeno **15 giorni** prima dell'avvio dell'esercizio.
- 6) di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;
- 7) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso